

BILANCIO

I termini per l'approvazione del bilancio 2018

di Alessandro Bonuzzi

Il **bilancio d'esercizio** porta con sé una serie di **adempimenti** da osservare che ogni anno si ripresentano puntualmente. La prossima scadenza da tenere monitorata riguarda **l'approvazione**, in caso di Spa (ex [articolo 2364 cod. civ.](#)), o la **presentazione** ai soci per l'approvazione, in caso di Srl (ex [articolo 2478-bis cod. civ.](#)), del documento.

È noto, infatti, che il **termine ordinario** per l'approvazione o la presentazione ai soci del bilancio è fissato in **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Pertanto, quantomeno per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare e con riferimento all'anno 2018, l'appuntamento scade il **30 aprile 2019**.

Si noti che per le Spa, secondo la **dottrina prevalente**, il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è riferito alla data della **prima convocazione dell'assemblea**. Si ritiene, quindi, possibile convocare l'assemblea in **seconda convocazione anche oltre il termine di 120 giorni**.

Nell'**avviso** di convocazione dell'assemblea può essere già fissato il **giorno** per la seconda convocazione, che **non può aver luogo nello stesso giorno** fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione **non** è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata **entro 30 giorni dalla data della prima convocazione** ([articolo 2369 cod. civ.](#)).

L'orientamento espresso dalla dottrina ha trovato conferma nella [sentenza n. 28035/2011](#) della Corte di Cassazione, secondo cui *“dal combinato disposto degli artt. 2364 e 2369 cod. civ. emergeva che entro il termine di quattro o sei mesi doveva effettuarsi la prima convocazione, potendo la seconda, nel caso in cui la prima fosse andata deserta, avvenire anche oltre il suddetto termine”*.

Peraltro, si ritiene che le conclusioni esposte con riferimento alle Spa siano applicabili anche per le **Srl**; in tal caso, però, la seconda convocazione è possibile se prevista nell'**atto costitutivo**.

In alcune circostanze, **se previsto dallo statuto**, il bilancio d'esercizio può essere approvato o presentato ai soci per l'approvazione entro il **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio. Ne deriva che, per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, relativamente all'anno 2018, la scadenza slitta al **29 giugno 2019**.

In ogni caso, il maggior termine può essere sfruttato esclusivamente in presenza:

- dell'obbligo di redazione del **bilancio consolidato** oppure
- di **particolari esigenze** relative alla **struttura** e all'**oggetto** della società, quali la presenza di sedi operative distaccate, di patrimoni separati, di ristrutturazioni aziendali, nonché per le imprese edili l'approvazione degli stati avanzamento lavori.

Con la **Massima n. 15** del 9 dicembre 2013 il **Consiglio Notarile di Milano** ha avuto modo di precisare che *"la clausola statutaria che consente la ... presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ... non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine fisso"*. Sicché, le casistiche che possono giustificare l'appello al maggior termine possono considerarsi **"aperte"**, ancorché debbano essere connesse con la struttura e l'oggetto della società.

Con particolare riguardo al **bilancio 2018**, il **CNDCEC** nel **comunicato stampa del 21 febbraio 2019** ha affermato che possono rappresentare **idonee cause di rinvio** dell'approvazione nel termine dei 180 giorni:

- il **nuovo obbligo** introdotto dal legislatore con l'[articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017](#), per le **imprese** che ricevono **sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici** di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, di pubblicare tali importi, quando l'ammontare complessivo **non sia inferiore a 000 euro**, nella **nota integrativa** del bilancio di esercizio;
- l'adesione alla **rivalutazione** dei **beni d'impresa** risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017, riproposta dall'[articolo 1, commi 940-950, L. 145/2018](#).

Ad ogni modo, le particolari esigenze devono essere individuate dagli **amministratori** con una **delibera** che deve essere adottata entro il termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (**risoluzione 10/503/1976**), nonché evidenziate nella **relazione sulla gestione** oppure, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, nella **nota integrativa**.

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

Scopri le sedi in programmazione >